



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 312

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 1° agosto 2024

INDICE

Comitati

Per la legislazione:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 5
---------------------------	---------------

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 78)</i>	<i>Pag.</i> 15
<i>Plenaria</i>	» 15
2 ^a - Giustizia:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 127)</i>	» 18
<i>Plenaria</i>	» 18
3 ^a - Affari esteri e difesa:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 67)</i>	» 25
5 ^a - Programmazione economica, bilancio:	
<i>Plenaria</i>	» 26
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 95)</i>	» 31
6 ^a - Finanze e tesoro:	
<i>Plenaria</i>	» 32
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 72)</i>	» 37
8 ^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:	
<i>Plenaria</i> (*)	

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 312° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 1° agosto 2024.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

10^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale:

Plenaria *Pag.* 38

Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti
presso la comunità «Il Forteto»:

Plenaria *Pag.* 40

Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa
di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori:

Plenaria » 42

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 17) » 44

ERRATA CORRIGE *Pag.* 45

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Giovedì 1° agosto 2024

Plenaria

42ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIORGIS

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1206) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione, ai sensi dell'articolo 20-*bis*, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente GIORGIS (*PD-IDP*), relatore sul provvedimento in titolo, illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Il senatore MATERA (*FdI*) osserva che, in ordine all'omogeneità dei contenuti del decreto-legge, non si rileva una mancanza del requisito quanto piuttosto l'assenza di motivazioni specifiche. Suggerisce quindi che la proposta di parere sia riformulata in tal senso.

La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) si associa alle considerazioni del senatore Matera.

Il presidente GIORGIS (*PD-IDP*) accoglie la proposta e riformula conseguentemente la proposta di parere.

Sulla proposta di parere testé modificata conviene il Comitato.

(1207) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore CATALDI (*M5S*) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

La seduta termina alle ore 9.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL SENATORE GIORGIS SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1206

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

l'analisi tecnico-normativa (ATN) relativa agli articoli da 1 a 8 e da 10 a 12, l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) relativa agli articoli 7, 8 e 12 nonché la dichiarazione di esenzione dall'AIR relativa agli articoli da 1 a 6, 10, commi 1, 2, 3, 4 e 12, e 11 sono state trasmesse dal Governo in data 19 luglio;

nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, all'articolo 3, comma 5, è stato opportunamente introdotto, tramite l'approvazione di un periodo aggiuntivo, l'obbligo per il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di trasmettere alle Camere una relazione annuale sull'attività svolta dai commissari straordinari che saranno nominati entro il 31 dicembre 2025 per la realizzazione o il completamento delle opere relative ai progetti che rientrano nelle sezioni della rete centrale della rete transeuropea dei trasporti e ai progetti sui corridoi della rete centrale, nonché delle relative opere connesse o strumentali di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 101 del 2023;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, l'adozione del provvedimento è motivata nel preambolo facendo riferimento alla straordinaria necessità e urgenza di garantire la tempestiva operatività della società Stretto di Messina S.p.A. e di assicurare il rispetto del cronoprogramma relativo alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria; di procedere a una razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai commissari straordinari, in un'ottica di efficientamento dell'operato degli stessi e dell'utilizzo delle risorse disponibili, nonché di dare nuovo impulso alla realizzazione e al completamento di opere rientranti nella rete centrale della rete transeuropea dei trasporti; di consentire l'avvio della fase di operatività dell'Autorità per la laguna di Venezia, rafforzandone le capacità tecniche e amministrative; di assicurare la realizzazione o il completamento di interventi infrastrutturali, nonché di quelli necessari al potenziamento delle ferrovie regionali, allo sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa e al completamento della Scuola Politecnica – Polo Uni-

versitario di ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli; di garantire il finanziamento e lo sviluppo di investimenti strategici, sia in ambito nazionale sia con particolare riguardo al continente africano, all'attuazione del Piano Mattei, nonché all'internazionalizzazione delle imprese italiane; di introdurre misure volte a garantire la maggiore efficienza del procedimento penale e a tutelare gli investimenti operati dalle associazioni e società sportive;

il preambolo non approfondisce le ragioni di straordinaria necessità e urgenza poste a fondamento dell'adozione del provvedimento da parte del Governo; mancano, in particolare, argomentazioni specifiche sulla sussistenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza costituzionalmente prescritto;

al riguardo, si ricorda che, anche secondo il consolidato indirizzo della Corte costituzionale, la pre-esistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità costituzionale dell'adozione dell'atto e che la mancanza del presupposto in questione configura tanto un vizio di legittimità costituzionale del decreto-legge, che risulterebbe adottato al di fuori dell'ambito delle possibilità applicative costituzionalmente previste, quanto un vizio *in procedendo* della stessa legge di conversione. Come chiaramente affermato dalla Corte, « i limiti costituzionali alla decretazione d'urgenza e alla legge di conversione così delineati non sono funzionali solamente al rispetto degli equilibri fondamentali della forma di governo, ma valgono anche a scoraggiare un modo di legiferare caotico e disorganico che pregiudica la certezza del diritto » (sentenza n. 146 del 2024);

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

il decreto-legge, originariamente composto da tredici articoli, appare riconducibile a sei distinte finalità, che investono le competenze di tre diversi Ministri. Il provvedimento non contiene alcuna motivazione in ordine alla omogeneità o, per usare le parole della Corte costituzionale, alla « traiettoria finalistica comune » delle diverse disposizioni (sentenza n. 146 del 2024);

alla luce della più recente giurisprudenza della Corte, suscitano perplessità anche le disposizioni aggiunte dalla Camera dei deputati. All'esito dell'esame presso la Camera, ai tredici articoli del testo originario risultano, infatti, aggiunti l'articolo 6-bis relativo alle condizioni per la circolazione del materiale rotabile e ventidue ulteriori commi, che introducono nuove misure anche in ambiti di intervento non previsti nel testo originario del decreto-legge, come le disposizioni relative al personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 5, comma 4-ter);

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, ritiene non vi sia nulla da osservare;

sotto il profilo della qualità della legislazione, richiama le considerazioni esposte in premessa.

PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SULL'A.S. 1206

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

l'analisi tecnico-normativa (ATN) relativa agli articoli da 1 a 8 e da 10 a 12, l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) relativa agli articoli 7, 8 e 12 nonché la dichiarazione di esenzione dall'AIR relativa agli articoli da 1 a 6, 10, commi 1, 2, 3, 4 e 12, e 11 sono state trasmesse dal Governo in data 19 luglio;

nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, all'articolo 3, comma 5, è stato opportunamente introdotto, tramite l'approvazione di un periodo aggiuntivo, l'obbligo per il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di trasmettere alle Camere una relazione annuale sull'attività svolta dai commissari straordinari che saranno nominati entro il 31 dicembre 2025 per la realizzazione o il completamento delle opere relative ai progetti che rientrano nelle sezioni della rete centrale della rete transeuropea dei trasporti e ai progetti sui corridoi della rete centrale, nonché delle relative opere connesse o strumentali di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 101 del 2023;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, l'adozione del provvedimento è motivata nel preambolo facendo riferimento alla straordinaria necessità e urgenza di garantire la tempestiva operatività della società Stretto di Messina S.p.A. e di assicurare il rispetto del cronoprogramma relativo alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria; di procedere a una razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai commissari straordinari, in un'ottica di efficientamento dell'operato degli stessi e dell'utilizzo delle risorse disponibili, nonché di dare nuovo impulso alla realizzazione e al completamento di opere rientranti nella rete centrale della rete transeuropea dei trasporti; di consentire l'avvio della fase di operatività dell'Autorità per la laguna di Venezia, rafforzandone le capacità tecniche e amministrative; di assicurare la realizzazione o il completamento di interventi infrastrutturali, nonché di quelli necessari al potenziamento delle ferrovie regionali, allo sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa e al completamento della Scuola Politecnica – Polo Uni-

versitario di ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli; di garantire il finanziamento e lo sviluppo di investimenti strategici, sia in ambito nazionale sia con particolare riguardo al continente africano, all'attuazione del Piano Mattei, nonché all'internazionalizzazione delle imprese italiane; di introdurre misure volte a garantire la maggiore efficienza del procedimento penale e a tutelare gli investimenti operati dalle associazioni e società sportive;

il preambolo non approfondisce le ragioni di straordinaria necessità e urgenza poste a fondamento dell'adozione del provvedimento da parte del Governo; mancano, in particolare, argomentazioni specifiche sulla sussistenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza costituzionalmente prescritto;

al riguardo, si ricorda che, anche secondo il consolidato indirizzo della Corte costituzionale, la pre-esistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità costituzionale dell'adozione dell'atto e che la mancanza del presupposto in questione configura tanto un vizio di legittimità costituzionale del decreto-legge, che risulterebbe adottato al di fuori dell'ambito delle possibilità applicative costituzionalmente previste, quanto un vizio *in procedendo* della stessa legge di conversione. Come chiaramente affermato dalla Corte, « i limiti costituzionali alla decretazione d'urgenza e alla legge di conversione così delineati non sono funzionali solamente al rispetto degli equilibri fondamentali della forma di governo, ma valgono anche a scoraggiare un modo di legiferare caotico e disorganico che pregiudica la certezza del diritto » (sentenza n. 146 del 2024);

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

il decreto-legge, originariamente composto da tredici articoli, appare riconducibile a sei distinte finalità, che investono le competenze di tre diversi Ministri. Il provvedimento non contiene al riguardo specifiche motivazioni in ordine alla omogeneità o, per usare le parole della Corte costituzionale, alla « traiettoria finalistica comune » delle diverse disposizioni (sentenza n. 146 del 2024);

alla luce della più recente giurisprudenza della Corte, suscitano perplessità anche le disposizioni aggiunte dalla Camera dei deputati. All'esito dell'esame presso la Camera, ai tredici articoli del testo originario risultano, infatti, aggiunti l'articolo 6-bis relativo alle condizioni per la circolazione del materiale rotabile e ventidue ulteriori commi, che introducono nuove misure anche in ambiti di intervento non previsti nel testo originario del decreto-legge, come le disposizioni relative al personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 5, comma 4-ter);

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, ritiene non vi sia nulla da osservare;

sotto il profilo della qualità della legislazione, richiama le considerazioni esposte in premessa.

PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SULL'A.S. 1207

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) sono state trasmesse dal Governo in data 16 luglio 2024;

l'AIR illustra in modo approfondito il contesto in cui si inserisce l'intervento normativo, evidenziando le esigenze e le criticità rilevate. Inoltre, fornisce in dettaglio le evidenze di tipo quantitativo che hanno supportato l'analisi e descrive accuratamente gli obiettivi dell'intervento normativo, gli indicatori associati agli obiettivi e gli impatti attesi;

l'AIR individua i soggetti responsabili del monitoraggio dei fabbisogni e delle catene del valore, con particolare riguardo al monitoraggio economico, tecnico e strategico delle catene di approvvigionamento; non specifica, tuttavia, le modalità e la periodicità con cui saranno raccolti ed elaborati i dati e le informazioni relative agli indicatori, anche ai fini della valutazione d'impatto delle misure;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, l'adozione del provvedimento è motivata nel preambolo facendo riferimento alla straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni finalizzate a garantire l'approvvigionamento delle materie prime critiche e rafforzare la resilienza delle catene di approvvigionamento di tali materie; adottare misure per assicurare la pianificazione, l'esplorazione, l'estrazione, il monitoraggio, la circolarità e la sostenibilità delle materie prime critiche in linea con quanto previsto dal regolamento (UE) 2024/1252; garantire lo sviluppo di progetti strategici riconoscendo la qualifica di progetti di rilevante interesse pubblico e prevedere procedure di autorizzazione semplificate con riferimento ai progetti strategici;

il preambolo non approfondisce le ragioni di straordinaria necessità e urgenza poste a fondamento dell'adozione del provvedimento da parte del Governo. L'ATN precisa che l'adozione del decreto-legge è necessaria per allineare le disposizioni interne a quelle contenute nel Regolamento 2024/1252/UE, superando la frammentazione normativa in ma-

teria di ricerca, coltivazione ed estrazione mineraria che ad oggi è di competenza regionale, in quanto non in linea con la *policy* mineraria europea, un rapido aggiornamento anche del sistema di tassazione dei canoni minerari in modo da allinearsi al quadro normativo dei principali Paesi europei e mondiali, basato su un metodo di pagamento di canoni concessori che è funzionale alla produzione mineraria effettuata;

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

il decreto-legge reca disposizioni di contenuto specifico, corrispondenti agli ambiti materiali descritti nel titolo;

all'esito dell'esame presso la Camera dei deputati, ai diciassette articoli del testo originario risultano aggiunti l'articolo 14-*bis* recante disposizioni per l'approvvigionamento urgente di ulteriori materie prime e all'articolo 4 i due ulteriori commi 7-*bis* e 7-*ter*, che dispongono assunzioni di personale da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per lo svolgimento delle funzioni amministrative previste dal decreto-legge;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 7, comma 1, esclude l'applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) per il permesso di ricerca relativo a materie prime strategiche nei casi in cui la ricerca non ecceda il periodo di due anni e sia effettuata con le modalità indicate nel medesimo comma; trattandosi di una modifica volta a restringere in modo permanente il perimetro di operatività degli atti sottoposti alla procedura citata, ai fini di una migliore coerenza, unità e chiarezza dell'ordinamento, sarebbe stato più corretto formulare la disposizione in questione quale novella alla disciplina della valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, richiama le considerazioni esposte in premessa;

sotto il profilo della qualità della legislazione, richiama le considerazioni esposte in premessa.

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Giovedì 1° agosto 2024

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 78

Presidenza del Presidente
BALBONI

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 8,50

AUDIZIONE DELL'AVVOCATO ANTONINO GALLETTI, ESPERTO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO, CONSIGLIERE NAZIONALE FORENSE, GIÀ PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA, PATROCINANTE IN CASSAZIONE, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 961 (MOBILITÀ DEL PERSONALE DELLE FORZE DELL'ORDINE)

Plenaria

240^a Seduta

Presidenza del Presidente
BALBONI

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(1207) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (LSP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Non essendoci richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 961 (MOBILITÀ DEL PERSONALE DELLE FORZE DELL'ORDINE)

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che nell'Ufficio di Presidenza da poco conclusosi si è svolta l'ultima audizione sul provvedimento in titolo, propone di fissare fin d'ora il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 14 di giovedì 5 settembre, auspicando un celere esame del disegno di legge dopo la sospensione estiva dei lavori parlamentari.

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta odierna convocata per le ore 14 non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,05.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1207**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

– il provvedimento si compone di 19 articoli suddivisi nei seguenti Capi: il Capo I (articoli da 1 a 6) relativo ai progetti strategici e al Comitato nazionale; il Capo II (articoli da 7 a 12) in tema di disposizioni comuni sulle materie prime critiche; il Capo III (articoli da 13 a 17) sulla promozione degli investimenti;

considerato altresì che:

– relativamente alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, questi sono individuati nell'esigenza di: garantire l'approvvigionamento delle materie prime critiche e rafforzare la resilienza delle catene di approvvigionamento di tali materie; adottare misure per assicurare la pianificazione, l'esplorazione, il monitoraggio, la circolarità e la sostenibilità delle materie prime critiche; garantire lo sviluppo di progetti strategici, riconoscendo la qualifica di progetti di rilevante interesse pubblico; prevedere procedure di autorizzazione semplificate, con riferimento ai progetti strategici,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Giovedì 1° agosto 2024

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 127

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Orario: dalle ore 8,20 alle ore 8,45

AUDIZIONI DELL'AVVOCATO STEFANO AMBROSINI, PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO COMMERCIALE PRESSO L'UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE, SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 178 (SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA)

Plenaria

181^a Seduta

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1206) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, assegnato in sede referente alla Commissione 8^a,

che reca la conversione del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e investimenti strategici, processo penale e sport.

Il decreto-legge, che è stato già approvato dalla Camera dei deputati, si compone di 13 articoli; nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stato approvato un ulteriore articolo (articolo 6-*bis* in materia di circolazione del materiale rotabile).

Per quanto di competenza della Commissione giustizia viene in rilievo in particolare il Capo III, recante misure urgenti per l'efficienza del processo penale, composto dal solo articolo 11 rubricato « Modifiche al codice di procedura penale per l'efficienza del procedimento penale ».

L'articolo 11 reca alcune modifiche agli articoli 610 e 611 del codice di procedura penale in materia di giudizio in cassazione finalizzate a garantire maggiore efficienza del procedimento penale, in particolare attraverso una revisione dei tempi e delle modalità previste per le richieste di trattazione orale del ricorso. Ricorda che gli articoli 610 e 611 del codice di procedura penale sono collocati nel Libro IX (Impugnazioni), Titolo III (Ricorso per cassazione), Capo II (Procedimento) del codice di rito.

Le modifiche sono legate all'applicazione della nuova disciplina del procedimento in Cassazione introdotta dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (cosiddetta riforma Cartabia), che ha previsto il ricorso al rito cartolare per le impugnazioni proposte dopo il 30 giugno 2024. Infatti, l'articolo 35, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 150 del 2022 è intervenuto sulla forma del giudizio di legittimità, stabilendo che la trattazione dei ricorsi davanti alla Corte di cassazione avviene, in via ordinaria, in camera di consiglio, con contraddittorio scritto e senza l'intervento delle parti (articolo 611 comma 1), salva la facoltà del procuratore generale e dei difensori, di richiedere la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti.

Più nel dettaglio, il comma 1-*bis* dell'articolo 611 del codice di procedura penale stabilisce che il procuratore generale e i difensori possano richiedere la trattazione in pubblica udienza dei ricorsi contro le sentenze pronunciate in dibattimento o nel giudizio abbreviato e la trattazione in camera di consiglio con la partecipazione delle parti (cosiddetta « camera di consiglio partecipata ») dei ricorsi per i quali la legge prevede la trattazione in camera di consiglio *ex* articolo 127 del codice di procedura penale o dei ricorsi avverso le sentenze di appello pronunciate con il rito camerale non partecipato *ex* articolo 598-*bis* del medesimo codice (salvo in quest'ultimo caso che l'appello abbia avuto per oggetto esclusivamente la specie o la misura della pena, anche con riferimento alla comparazione fra circostanze, l'applicabilità delle attenuanti generiche, di pene sostitutive, della sospensione condizionale o della non menzione).

Il comma 1 dell'articolo 11 modifica l'articolo 610, comma 5, del codice di procedura penale (Atti preliminari), al fine di coordinare la disciplina recata dalla citata riforma del procedimento in cassazione con le disposizioni che regolano i contenuti ed i tempi dell'avviso di fissazione dell'udienza.

In particolare, viene previsto che: l'avviso al procuratore generale e ai difensori, cui la cancelleria deve provvedere almeno trenta giorni prima dell'udienza, contenga l'avvertimento che il ricorso sarà deciso in camera di consiglio senza la presenza delle parti, salvo quanto previsto dall'articolo 611 (lettera *a*)); nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale, ovvero sia in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, il termine per l'avviso è ridotto ad almeno venti giorni prima dell'udienza (lettera *b*)).

Il comma 2 dell'articolo 11 modifica l'articolo 611 del codice penale (Procedimento in camera di consiglio). In particolare, la lettera *a*) interviene sul comma 1 dell'articolo 611 del codice di procedura penale, differenziando i termini del procedimento a seconda che la trattazione avvenga in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti ovvero con la partecipazione di queste *ex* articolo 127 del codice di procedura penale.

Nel caso di trattazione in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti rimane ferma la disciplina previgente, in forza della quale fino a quindici giorni prima dell'udienza il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica.

Per il caso di camera di consiglio partecipata *ex* articolo 127 del codice di procedura penale, invece, la novella in esame prevede che il termine per la presentazione di motivi nuovi e memorie sia ridotto da 15 a 10 giorni e quello per le memorie di replica da 5 a 3 giorni.

La lettera *b*) modifica il comma *1-ter* dell'articolo 611 in materia di termine per la presentazione, da parte del procuratore generale e dei difensori, della richiesta di trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti *ex* articolo 127 del codice di procedura penale. Il termine previgente, fissato in 10 giorni dalla ricezione dell'avviso di fissazione dell'udienza, è sostituito dal termine perentorio di almeno 25 giorni liberi prima dell'udienza ovvero 15 giorni liberi nel caso di udienza in camera di consiglio con la partecipazione delle parti *ex* articolo 127 del codice di procedura penale. La lettera *c*), infine, abroga il comma *1-quinquies*, in quanto le previsioni in esso contenute risultano assorbite dalle modifiche introdotte.

Il comma 3 reca una disposizione transitoria a norma della quale le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai ricorsi proposti dopo il 30 giugno 2024.

Sotto un primo profilo di metodo non appare coerente rispetto al principio di competenza che disposizioni in materia di processo penale siano inserite in un decreto-legge che reca norme in materia di infrastrutture strategiche e sport. Si rischia infatti di produrre una normativa non coerente dal punto di vista sistematico, in quanto le Commissioni assegnatarie del decreto-legge hanno competenze diverse rispetto alla materia processualistica.

Sotto un secondo profilo, che riguarda il merito della disposizione dell'articolo 11, su cui la Commissione è chiamata a rendere il parere, sottolinea la forte perplessità rispetto a norme che progressivamente trasformano il processo – in cui l'oralità rappresenta uno dei principi cardine – in un processo cartolare.

Tali percorsi verso la trattazione cartolare, peraltro, rischiano di incidere fortemente sui diritti delle parti nel processo, anche con riferimento ai termini di intervento. Nel caso di specie, infatti, appare necessario specificare negli avvisi alle parti, a cura della cancelleria, il termine di 25 giorni liberi prima dell'udienza per poter richiedere la trattazione *ex* articolo 611, comma 1-*bis*.

Inoltre, poiché l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 611 del codice di procedura penale introdotto dal decreto-legge in esame prevede che nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127 del medesimo codice i termini per presentare motivi nuovi e memorie sono ridotti a dieci giorni e per presentare memorie di replica a tre giorni, occorre assicurare che le cancellerie trasmettano automaticamente e tempestivamente memorie e repliche delle parti.

Propone pertanto un parere favorevole con queste osservazioni testé illustrate.

Il PRESIDENTE dichiara di condividere pienamente le osservazioni avanzate dal relatore sottolineando come il percorso verso la cartolarizzazione del processo incida fortemente sui diritti delle parti.

Interviene quindi il senatore RASTRELLI (*FdI*) che, dichiarando a sua volta di condividere le osservazioni avanzate dal relatore, sottolinea altresì la necessità che la Commissione possa dedicare uno specifico approfondimento al tema dell'allontanamento sistematico dei procedimenti dal principio di oralità: questo percorso rischia infatti di rendere tutto più meccanico e ciò è particolarmente grave in relazione al processo penale.

Il vice ministro SISTO, dichiarando a sua volta di condividere le osservazioni avanzate dal relatore in ordine alla questione della trattazione cartolare dei processi, sottolinea che l'unico elemento di novità introdotto dalla norma in esame che può essere giudicato favorevolmente è quello di rendere più accessibili i termini per la richiesta di procedimento orale a venticinque giorni liberi prima del-

l'udienza in cassazione. Questo elemento può infatti rappresentare un vantaggio per la difesa che in questo modo ha un tempo maggiore a disposizione per l'elaborazione delle memorie. Dichiara inoltre di condividere l'osservazione circa la necessità che sia la cancelleria ad avvertire tempestivamente le parti del deposito di repliche e memorie delle parti.

Non essendovi ulteriori interventi, verificata la presenza del numero legale la proposta di parere non ostativo con osservazioni avanzata del relatore posta ai voti è approvata.

La seduta termina alle ore 9.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1206**

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di competenza,

premessò che:

l'articolo 11 reca alcune modifiche agli articoli 610 e 611 del codice di procedura penale in materia di giudizio in cassazione finalizzate a garantire maggiore efficienza del procedimento penale, in particolare attraverso una revisione dei tempi e delle modalità previste per le richieste di trattazione orale del ricorso;

il decreto-legge n. 29 giugno 2024, n. 89, reca disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e investimenti strategici, nonché sport;

considerato che:

non appare pienamente corretto rispetto al principio di competenza che disposizioni in materia di processo penale siano inserite in un decreto-legge che reca norme in materia di infrastrutture strategiche e sport in quanto si rischia di produrre una normativa non coerente dal punto di vista sistematico, in particolare con riguardo alla materia processualistica e alla modifica dei codici;

la disposizione dell'articolo 11 si inserisce in un quadro normativo che progressivamente sta trasformando il processo – in cui l'oralità rappresenta uno dei principi cardine a garanzia assoluta delle parti – in un processo cartolare. Tali percorsi verso la trattazione cartolare incidono fortemente sui diritti delle parti nel processo, anche con riferimento ai termini di intervento,

esprime parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

– appare necessario prevedere, anche con specifici provvedimenti attuativi, che negli avvisi alle parti, a cura della cancelleria, sia individuato esattamente il termine di 25 giorni liberi prima dell'udienza per poter richiedere la trattazione *ex* articolo 611, comma 1-*bis* del codice di procedura penale;

– con riferimento all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 611 del codice di procedura penale introdotto dal decreto-legge in esame, nel quale si prevede che nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale i termini per presentare motivi nuovi e memorie sono ridotti a dieci giorni e per presentare memorie di replica a tre giorni, occorre assicurare che le cancellerie trasmettano automaticamente e tempestivamente memorie e repliche delle parti.

3^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e difesa)

Giovedì 1° agosto 2024

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 67

Presidenza della Presidente
CRAXI

Orario: dalle ore 8 alle ore 9,10

AUDIZIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 179 (SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI ADOZIONE DEL PIANO STRATEGICO ITALIA-AFRICA: PIANO MATTEI) DEI RAPPRESENTANTI DI UNHCR (UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES), AVSI (FONDAZIONE VOLONTARI PER IL SERVIZIO INTERNAZIONALE) INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, CIDCI (COORDINAMENTO ITALIANO DELLE DIASPORE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE), CINI (COORDINAMENTO ITALIANO ONG INTERNAZIONALI), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, LINK 2007 (ASSOCIAZIONE DI COORDINAMENTO DELLE ONG), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA E AOI (ASSOCIAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI ITALIANE DI COOPERAZIONE E SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE)

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Giovedì 1° agosto 2024

Plenaria

276^a Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.*

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1206) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice NOCCO (*Fdl*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, che appare opportuno acquisire dal Governo conferma della compatibilità con l'ordinamento europeo della ulteriore proroga dell'affidamento della concessione dell'autostrada A22 del Brennero-Modena, scaduta il 30 aprile 2014.

Appare inoltre opportuno acquisire dal Governo maggiori chiarimenti in merito all'autorizzazione concessa alla società titolare della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada A22 Brennero-Modena ad accantonare, in base al proprio piano economico finanziario, una quota anche prevalente dei propri proventi in un fondo di accumulo destinato al finanziamento di interventi di adeguamento e potenziamento della rete autostradale.

In relazione all'articolo 2, in merito alle procedure espropriative, osserva che l'attribuzione agli aventi diritto delle indennità previste, sembra

configurare a favore dei beneficiari, un diritto soggettivo, non in linea con la previsione in norma di un limite massimo di spesa, in quanto alcune indennità previste non sembrano modulabili, atteso che sono commisurate al valore venale degli immobili.

Inoltre, in merito alle risorse destinate alla realizzazione del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, considerato che la relazione tecnica evidenzia che le suddette risorse ammontano complessivamente a 12 miliardi, mentre l'Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza precisava che il costo dell'opera risulta di 13,5 miliardi di euro, appare opportuno che il Governo fornisca ulteriori chiarimenti a tale riguardo.

Per quanto concerne l'articolo 4, in relazione ai commi 1 e 2, si rileva che la relazione tecnica conferma la stima degli oneri retributivi dei due dirigenti generali già effettuata dalla relazione tecnica annessa al decreto-legge n. 104 del 2020. A tale riguardo, il Governo dovrebbe confermare che gli incarichi dirigenziali si iscrivono nell'autorizzazione di spesa già prevista ai sensi della legislazione vigente in favore dell'Autorità per la Laguna di Venezia e nella relativa dotazione organica di personale dirigenziale di livello generale.

In merito al comma 4, che dispone il riconoscimento di un contributo straordinario di euro 750.000 per il 2024, in favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, sebbene l'onere risulti chiaramente configurato come limite massimo di spesa, occorre evidenziare che la relazione tecnica si limita a riferire che le ragioni a monte dell'erogazione del predetto contributo sono connesse al trattamento del personale della Fondazione nell'ipotesi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. A tale proposito, trattandosi di oneri di personale, segnala che in quanto spese obbligatorie, non rimodulabili, non risultano in linea con un meccanismo di tetto massimo di spesa.

Con riferimento all'articolo 5, relativamente ai commi *2-bis* e *2-ter* di proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 del termine fino al quale è previsto il mantenimento in esercizio della gestione operante sulla contabilità speciale n. 5440 destinata ai lavori per la messa in sicurezza e l'ammodernamento della nuova SS 729 Sassari-Olbia, considerato che la predetta proroga consente di utilizzare anche per l'anno 2025 le risorse allocate sulla predetta contabilità speciale, pur prendendo atto dei chiarimenti da parte del Governo nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, che le precedenti proroghe non hanno determinato effetti sui saldi di finanza pubblica, appare comunque necessario acquisire dal Governo ulteriori spiegazioni circa l'assenza di possibili effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto sull'anno 2025.

In merito all'articolo 7, con riferimento al contingente di personale di cui il Commissario può avvalersi fino a un massimo di cinque unità appartenenti alle amministrazioni pubbliche, occorre valutare l'opportunità di prevedere nel testo del provvedimento che, al momento del collocamento fuori ruolo del personale medesimo, sia reso indisponibile un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di prove-

nienza equivalente dal punto di vista finanziario, al fine di garantire l'invarianza finanziaria delle norme.

Per quanto riguarda l'articolo 8, segnala che, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, il Governo pur indicando che per i compensi ai componenti del Comitato CSS, aumentati di due componenti rispetto al precedente Comitato ETS, e della segreteria tecnica si applicheranno criteri analoghi a quelli utilizzati per la fissazione dei compensi previsti per i componenti del Comitato ETS e della relativa Segreteria tecnica, non aggiunge ulteriori informazioni idonee a rendere possibile una quantificazione dell'onere in questa sede.

Con riferimento all'utilizzo delle risorse dei proventi dalle aste delle quote di CO₂ per la copertura dei costi per i compensi dei membri del Comitato e della segreteria tecnica, si osserva che il comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, stabilisce che i proventi dalle aste delle quote di CO₂ sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad appositi capitoli per spese di investimento, con vincolo di destinazione derivante da obblighi europei, ai sensi e per gli effetti della direttiva 2003/87/CE, con cui è stato istituito il sistema di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra all'interno dell'Unione europea. A tale riguardo, appare opportuno valutare l'eventuale dequalificazione della spesa, considerata la natura corrente dei predetti compensi, considerato che alla Camera dei deputati il Governo ha dichiarato che l'utilizzo di tali risorse è conforme a quanto già previsto dal citato comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, in quanto tali oneri si riferiscono a spese amministrative connesse all'autorizzazione e alla gestione del sistema CSS.

In merito all'articolo 9, il Governo dovrebbe fornire chiarimenti in merito agli effetti di impatto della misura sui saldi di finanza pubblica. A tale riguardo, rileva che, pur trattandosi di spese in conto capitale, gli effetti scontati sui saldi sono integralmente registrati negli anni di rispettiva competenza, presupponendo che le risorse siano interamente impegnate ed erogate nei medesimi esercizi in cui esse sono stanziare.

Rileva altresì che in merito alle risorse utilizzate a copertura, sia il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari riferito al complesso degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 277, della legge n. 213 del 2023, che quello relativo all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, quantificavano i relativi effetti in misura differenziata, sotto il profilo temporale, sul saldo netto da finanziare, da un lato, e sul fabbisogno e l'indebitamento netto, dall'altro. Atteso, invece, come evidenziato sopra, che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del presente provvedimento sconta gli effetti di tali risorse con un profilo temporale identico su tutti i saldi di finanza pubblica, andrebbero forniti chiarimenti circa le differenti registrazioni delle risorse in questione.

Per quanto concerne l'articolo 10, in relazione all'istituzione del fondo di garanzia di cui al comma 10, con una dotazione di 400 milioni di euro, il Governo dovrebbe fornire chiarimenti in ordine all'integrale, corrispondente effetto stimato in termini di fabbisogno, sia pur suddiviso

nell'arco di un biennio, ed in ordine alla limitazione di tale effetto al biennio 2024-2025, atteso che i prestiti garantiti potrebbero avere durata superiore. Il Governo dovrebbe inoltre confermare la disponibilità delle risorse richiamate nella clausola di copertura e che la riduzione disposta non pregiudichi le finalità a cui tali somme erano preordinate

In considerazione di quanto sopra esposto, è necessario acquisire dal Governo la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Per ulteriori approfondimenti rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 175.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, nonché il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento in titolo.

Il PRESIDENTE, dopo aver comunicato che la documentazione depositata è a disposizione della Commissione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1207) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'articolo 6, recante l'istituzione presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* del Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche, in merito allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica andrebbero forniti i quadri di calcolo degli effetti indotti per l'erario, come previsto dalla Circolare n. 32 del 2010 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Per quanto riguarda l'articolo 9, pur considerando i chiarimenti forniti dalla relazione tecnica iniziale e dal rappresentante del Governo circa la possibilità che i soggetti pubblici competenti possano provvedere alle relative attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, appare opportuno, trattandosi di una estensione della normativa sulle concessioni minerarie a una nuova tipologia di strutture, accompagnare tali rassicurazioni con l'indicazione degli stanziamenti previsti in bilancio nonché delle risorse umane da destinare allo scopo, senza detrimento delle altre finalità previste a legislazione vigente.

Relativamente all'articolo 9-bis, andrebbe confermato che il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. sia in grado di svolgere le attività ad esso attribuite con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come espressamente previsto dalla disposizione in esame. Andrebbe anche chiarito se l'avvalimento da parte dei Ministeri del GSE comporti oneri per i Ministeri di riferimento e, in caso affermativo, dovrebbe essere confermato che vi siano adeguate risorse disponibili.

Con riferimento ai profili sopra evidenziati, si richiede la predisposizione della relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Per ulteriori osservazioni fa rinvio alla nota del servizio del bilancio n. 176.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire in una prossima seduta gli elementi istruttori richiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1183-A) Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Rettifica del parere sul testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice MENNUNI (*FdI*) in via preliminare segnala, ai fini della rettifica del parere reso sul testo nella seduta pomeridiana del 31 luglio scorso, che, per esigenze di coordinamento, occorre valutare, all'articolo 14, comma 1, di sostituire le parole: « articoli 1, 2 e 8, » con le seguenti: « articoli 1, 2, 2-bis, 2-ter, 4-bis, 6-bis e 8, ».

La sottosegretaria SAVINO non ha, per quanto di competenza, osservazioni da formulare, concordando con la segnalazione della relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice MENNUNI (*FdI*) formula la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, a rettifica del parere reso nella seduta pomeridiana del 31 luglio 2024, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 14, comma 1, delle parole: “articoli 1, 2 e 8,” con le seguenti: “articoli 1, 2, 2-bis, 2-ter, 4-bis, 6-bis e 8,”. ».

Con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE avverte che al termine della seduta è convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 8,45.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 95

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.*

Orario: dalle ore 8,50 alle ore 9.

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Giovedì 1° agosto 2024

Plenaria

175^a Seduta

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 10,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1200) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023, approvato dalla Camera dei deputati

(1201) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024, approvato dalla Camera dei deputati

(Pareri alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole sul disegno di legge n. 1200. Parere favorevole sul disegno di legge n. 1201)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice TUBETTI (*FdI*) propone l'espressione di un parere favorevole sul disegno di legge n. 1200.

Interviene per dichiarazione di voto il senatore TURCO (*M5S*), motivando il voto contrario della propria parte politica. A suo parere, nonostante il rendiconto per il 2023 e l'assestamento per il 2024 espongano un incremento delle entrate tributarie (rispettivamente 12 e 25 miliardi), tale incremento è dovuto non agli esiti della lotta all'evasione fiscale quanto all'incremento della pressione fiscale complessiva. Si tratta di una politica tributaria errata che comprime i redditi dei ceti più bassi senza toccare gli *extra* profitti maturati nel settore bancario e finanziario ovvero

in quello di produzione e vendita delle armi. Il Gruppo Movimento 5 Stelle sollecita quindi il Governo ad introdurre un effettivo prelievo sugli *extra* profitti e ridurre le imposte sui redditi di lavoratori, pensionati e piccole imprese.

Interloquisce il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*), a giudizio del quale l'incremento del gettito tributario deriva dall'aumento del PIL e non da una maggiorazione delle aliquote di imposta.

Interviene per dichiarazione di voto contrario la senatrice TAJANI (*PD-IDP*), secondo la quale il rendiconto riflette le scelte di politica fiscale compiute dal Governo (e dalla maggioranza che lo sostiene), fondata su strumenti di clemenza fiscale, di sanatorie e di riduzione del prelievo solo a favore di alcuni ceti, tralasciando completamente la lotta all'evasione fiscale. Esprime il convincimento che i risultati positivi sul fronte tributario appartengono più alla propaganda politica che ai dati di bilancio.

Il senatore ORSOMARSO (*FdI*) contesta la ricostruzione dell'opposizione segnalando, viceversa, che i dati di bilancio, oltre a dare evidenza all'incremento del prodotto interno lordo e ai suoi effetti sulla finanza pubblica, testimoniano anche di un radicale cambio di passo e di prospettiva del rapporto fisco contribuenti, soprattutto sul fronte dell'adesione spontanea di larghe fasce di contribuenti titolari di redditi da lavoro autonomo e di impresa.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole sul disegno di legge n. 1200, che viene approvata.

La relatrice TUBETTI (*FdI*) propone l'espressione di un parere favorevole sul disegno di legge n. 1201.

Verificata nuovamente la presenza del numero legale, posta ai voti, viene approvata la proposta di parere favorevole sul disegno di legge n. 1201.

IN SEDE REDIGENTE

(Doc. XXII, n. 14) ZANETTIN – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori

(Doc. XXII, n. 15) TURCO e altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati dal relatore Lotito gli emendamenti 3.3000, 3.4000 e 3.5000, pubblicati in allegato, e che lo stesso propone la riformulazione degli emendamenti 3.9 e 3.10 rispettivamente in testo 3 e in testo 2, e 3.19 in testo 3, pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che è stato assegnato l'Atto del Governo n. 184 concernente l'adozione di un Testo Unico dei tributi erariali minori. Si tratta di uno schema di decreto compilativo di circa 100 articoli per il quale è in corso la predisposizione di elementi di documentazione. Propone di avviarne l'esame nella seduta pomeridiana.

Informa inoltre che il parere sull'Atto del Governo n. 172 relativo ai mercati delle cripto-attività sarà votato nella seduta pomeridiana.

Si apre un dibattito nel quale intervengono i senatori ORSOMARSO (*FdI*), TAJANI (*PD-IDP*), TURCO (*M5S*) e ZEDDA (*FdI*).

Preso atto delle risultanze di tali interventi, il PRESIDENTE propone di confermare l'audizione informale dei rappresentanti di Banca d'Italia prevista per le ore 14 di oggi, di sconvocare la seduta pomeridiana di oggi e convocare nuovamente la Commissione alle ore 20 di lunedì, a conclusione dei lavori dell'Assemblea, per concludere la discussione congiunta dei *DOC. XXII*, nn. 14 e 15 e per votare il parere sull'Atto del Governo n. 172 sui mercati delle cripto-attività e, eventualmente, avviare l'esame dell'Atto del Governo n. 184.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata oggi, giovedì 1° agosto, alle ore 14,30, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 10,30.

EMENDAMENTI AL DOC. XXII N. 14

Art. 3.

3.4000

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) analizzare gli effetti delle riforme delle banche popolari e di credito cooperativo tenuto conto del ruolo di valorizzazione e di supporto ai territori svolto da tali intermediari ».

3.9 (testo 3)

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) monitorare il fenomeno delle sofferenze bancarie e la loro gestione ».

3.10 (testo 2)

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) monitorare e analizzare il fenomeno della “desertificazione bancaria” con le connesse ripercussioni sull’economia dei territori, le tutele occupazionali e gli effetti sul risparmio e sugli investimenti. ».

3.5000

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera i) con le seguenti:

« *i*) analizzare la disciplina legislativa e regolamentare, nazionale, in materia di *Non Performing Exposures* (NPE), alla luce della normativa europea vigente;

i-bis) analizzare la disciplina legislativa e regolamentare in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonché di adeguata verifica della clientela in relazione agli effetti e alle limitazioni che producono nel rapporto tra il soggetto segnalato e il sistema bancario e finanziario ».

3.3000

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:

« *n*) analizzare i modelli di governo, la composizione, le procedure di nomina, i modelli remunerativi e la durata dei mandati degli organi di vertice delle autorità nazionali di vigilanza in relazione alla tutela del risparmio, alla competitività e all'attrattività del Paese ».

3.19 (testo 3)

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:

« *n-bis*) analizzare l'adeguatezza e l'efficacia della disciplina vigente relativa al sistema bancario, in materia di responsabilità degli amministratori e dei direttori generali relative al collocamento presso il pubblico di prodotti finanziari ad alto rischio. ».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 72

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,50

AUDIZIONE DEL DOTTOR MASSIMO DORIA, VICE CAPO DIPARTIMENTO CIRCOLAZIONE MONETARIA E PAGAMENTI AL DETTAGLIO, E DEL DOTTOR MATTIA SUARDI, FUNZIONARIO ADDETTO AL SERVIZIO STRUMENTI E SERVIZI DI PAGAMENTO AL DETTAGLIO, DELLA BANCA D'ITALIA, SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 172 (SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2023/1114, RELATIVO AI MERCATI DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ E CHE MODIFICA I REGOLAMENTI (UE) N. 1093/2010 E (UE) N. 1095/2010 E LE DIRETTIVE 2013/36/UE E (UE) 2019/1937)

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Giovedì 1° agosto 2024

Plenaria

223^a Seduta

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1207) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Con riferimento ai profili di competenza del decreto-legge in esame, la relatrice LEONARDI (*FdI*) segnala innanzitutto l'articolo 3, comma 9, che fa salve le competenze delle regioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nelle attività estrattive e quelle in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee.

Il comma 7 dell'articolo 4 dispone che fino al 31 dicembre 2027 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica possa conferire incarichi di funzione dirigenziale di livello generale in deroga al limite percentuale previsto dall'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel limite di due unità.

Il successivo comma *7-bis* detta disposizioni per incrementare di venti unità il personale del MASE incaricato di svolgere le funzioni amministrative previste dal provvedimento in esame.

L'articolo 6 istituisce presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* il Comitato tecnico permanente materie prime critiche e strategiche, ai cui componenti e consulenti, come disposto dal comma 6, non spetta alcun compenso, gettone di presenza, né rimborso spese o altri emolumenti comunque denominati.

In forza del comma 7, le funzioni di segreteria tecnica del Comitato tecnico sono svolte dalla Direzione generale del Ministero delle imprese e del *made in Italy* competente per le materie prime critiche. Il medesimo Ministero è dunque autorizzato a indire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere un contingente di dieci unità di personale da inquadrare nell'Area Funzionari.

L'articolo 16, comma 1, lettera *b*), integra con un comma aggiuntivo l'articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2023. Ai sensi di tale disposizione alle società provviste di requisiti specifici non si applicano né le norme previste dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, né il limite dei compensi massimi e relativi provvedimenti in materia di determinazione dei compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

Nessuno chiedendo di intervenire, presenta quindi una proposta di parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è infine posta in votazione.

La Commissione approva a maggioranza.

La seduta termina alle ore 8,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»**

Giovedì 1° agosto 2024

Plenaria

Presidenza del Presidente provvisorio
GUIDI

indi del Presidente eletto
MICHELOTTI

La seduta inizia alle ore 8,50.

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari

Antonio GUIDI, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata per costituire l'Ufficio di presidenza composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari.

Il senatore Ivan SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) dichiara che purtroppo non potrà partecipare alla votazione per l'elezione dei Vicepresidenti e dei Segretari, avendo l'esigenza di prendere parte sin dall'inizio all'imminente seduta dell'Assemblea del Senato.

Antonio GUIDI, *presidente*, dopo aver chiamato a svolgere le funzioni di Segretarie provvisorie le deputate Chiara La Porta ed Elisa Montemagni, indice la votazione per l'elezione del Presidente.

(Segue la votazione).

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti: 25
Maggioranza assoluta dei componenti: 16

Hanno ottenuto voti:

Francesco MICHELOTTI:	16
Schede bianche:	9
Schede nulle:	0

Proclama quindi eletto Presidente della Commissione il deputato Francesco Michelotti e lo invita ad assumere la presidenza.

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, dopo aver rivolto un indirizzo di saluto e ringraziamento ai componenti della Commissione, indice la votazione per l'elezione di due Vicepresidenti e di due Segretari.

(Segue la votazione).

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei due Vicepresidenti:

Presenti e votanti:	23
---------------------------	----

Hanno ottenuto voti:

Elisa MONTEMAGNI:	15
Andrea QUARTINI:	8
Schede bianche:	0
Schede nulle:	0

Proclama quindi eletti Vicepresidenti della Commissione la deputata Elisa Montemagni e il deputato Andrea Quartini.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei due Segretari:

Presenti e votanti:	23
---------------------------	----

Hanno ottenuto voti:

Antonio GUIDI:	15
Ilenia MALAVASI:	8
Schede bianche:	0
Schede nulle:	0

Proclama quindi eletti Segretari della Commissione il senatore Antonio Guidi e la deputata Ilenia Malavasi.

Invita infine i Gruppi aventi più di un componente nella Commissione a indicare al più presto i nominativi dei loro rappresentanti.

La seduta termina alle ore 9,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori**

Giovedì 1° agosto 2024

Plenaria

13ª Seduta

Presidenza del Presidente
DE PRIAMO

Intervengono Fabio Massimo De Rosa, marito di Maurizia Sonia De Vito, Padre Federico Lombardi, Direttore della Sala stampa Vaticana dal 2006 al 2016 e redattore emerito de La Civiltà cattolica.

Sono presenti inoltre, quali collaboratori della Commissione, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento interno, l'avvocato Michele Antognoni, il dottor Massimo Brandimarte, l'avvocato Alessandro Cardia, la dottoressa Laura Capraro, il dottor Giuseppe De Martino, il giornalista Valter Delle Donne, l'avvocato David Ermini, la dottoressa Pamela Franconieri, Alice Gherardini, il professor Alberto Melloni, il dottor Giuliano Mignini, l'avvocato Simone Pacifici, il dottor Giuseppe Paglia, l'avvocato Vittorio Palamenghi, il dottor Igor Patrino, il giornalista Gian Paolo Pelizzaro, l'avvocato Claudio Santini e l'avvocato Paola Vilardi.

La seduta inizia alle ore 14,05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che, conformemente alle indicazioni formulate nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi svoltosi il 25 luglio scorso, è stato conferito, ai sensi dell'articolo 23, comma 1 del Regolamento interno, per la durata dei lavori della Commissione a decorrere dalla data del 25 luglio scorso, l'incarico di collaboratore a tempo parziale al Vice Questore aggiunto dottoressa Pamela Franconieri, Direttore della 4ª Sezione « reati contro la persona » della 2ª Divisione del Servizio centrale operativo, e al Vice Questore aggiunto

dottor Giuseppe Paglia, dirigente della Sezione « reati contro la persona » della Squadra mobile di Roma.

Avverte inoltre che l'audizione del dottor Gerino, prevista per oggi, è rinviata a settembre, per motivi di salute dell'audito.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto stenografico.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà inoltre assicurata attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso per la parte relativa alle audizioni. Si riserva, ai sensi del comma 6 del già citato articolo 12, apprezzate le circostanze, di disporre l'interruzione anche solo temporaneamente di tale forma di pubblicità. Ricorda inoltre che gli auditi rispondono delle opinioni espresse e delle dichiarazioni rese e che possono richiedere in qualsiasi momento alla Commissione la chiusura della trasmissione audio-video e la secretazione dell'audizione o di parte di essa, ove ritengano di riferire fatti o circostanze che non debbano essere divulgati. Precisa infine che ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la Commissione, su richiesta del Presidente o di due componenti, può deliberare di riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo ritenga opportuno.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di Fabio Massimo De Rosa

Il PRESIDENTE introduce l'audizione di Fabio Massimo De Rosa. Apprezze le circostanze, dispone che i lavori proseguano in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 14,07 alle ore 14,08)

Il PRESIDENTE, dopo una ulteriore precisazione, dichiara conclusa l'audizione.

(La seduta, sospesa alle ore 14,09, è ripresa alle ore 14,27)

Audizione di Padre Federico Lombardi

Il PRESIDENTE introduce poi l'audizione di Padre Federico Lombardi, Direttore della Sala stampa Vaticana dal 2006 al 2016 e redattore emerito de La Civiltà cattolica.

Intervengono quindi per porre quesiti il presidente DE PRIAMO (*FdI*), il senatore SCURRIA (*FdI*), la deputata ASCARI (*M5S*), il senatore PARRINI (*PD-IDP*) il deputato GRIMALDI (*AVS*), le senatrici PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) e MALPEZZI (*PD-IDP*), i deputati CIOCCHETTI (*FdI*), MORASSUT (*PD-IDP*), CUPERLO (*PD-IDP*) e nuovamente il presidente DE PRIAMO (*FdI*) ai quali fornisce elementi di risposta Padre Federico LOMBARDI.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa la sua audizione.

La seduta termina alle ore 16,50.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 17

Presidenza del Presidente
DE PRIAMO

Orario: dalle ore 17,05 alle ore 17,25

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E PROGRAMMAZIONE LAVORI

ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto Sommario delle Giunte e Commissioni n. 311 (testo integrale) di mercoledì 31 luglio 2024, seduta n. 152 della Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare (9^a), alla pagina 135, alla riga 15, sostituire la parola: « Parere » con la seguente: « Osservazioni »; alla riga 20, sostituire la parola: « parere » con la seguente: « osservazioni »; alle righe 22-23, sostituire le parole: « parere favorevole » con le seguenti: « osservazioni favorevoli »; alla riga 25, sostituire le parole: « parere favorevole » con le seguenti: « osservazioni favorevoli ».

